

Rapporto

numero

6985 R

data

24 ottobre 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 17 settembre 2014 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 Moltiplicatore comunale per il calcolo delle imposte alla fonte

I. L'INIZIATIVA

Con una iniziativa parlamentare di data 27 maggio 2013, Marco Chiesa e cofirmatari per il gruppo UDC, chiedevano di aumentare il moltiplicatore comunale di riferimento, posto alla base del calcolo dell'imposta alla fonte per i frontalieri: dall'attuale 78% (moltiplicatore medio comunale per il 2013) al 100%.

La Commissione tributaria pur concludendo all'unanimità all'accoglimento dell'iniziativa, licenziava due rapporti commissionali. Contrariamente al rapporto di minoranza, quello di maggioranza, del 14 febbraio 2014, tenuto conto di alcuni nodi giuridici emersi dalla discussione commissionale, preferiva demandarne la soluzione all'esecutivo cantonale, con il compito poi di formulare una proposta di modifica legislativa.

Con decisione 12 marzo 2014 il Gran Consiglio aderiva al rapporto di maggioranza. Da qui il messaggio oggetto di questo rapporto.

II. IL MESSAGGIO

Con il messaggio 17 settembre 2014, il Consiglio di Stato postula l'introduzione di un moltiplicatore unico comunale del 100%. Tuttavia restringe il campo di applicazione di tale misura ai soli frontalieri (permesso G) che rientrano quotidianamente al proprio domicilio. Si osserva che per i frontalieri che risiedono nella fascia di confine, segnatamente nel raggio di 20 Km dal confine italo-svizzero, l'accordo relativo all'imposizione dei frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine concluso il 3 ottobre 1974, riserva alla sola Svizzera la potestà fiscale sul reddito da attività lucrativa dipendete. Da ciò discende che tale reddito è tassato unicamente in Svizzera, e il frontaliere della fascia non è tenuto a dichiarare tale introito in Italia. In compenso, l'accordo italo-svizzero prevede un ristorno finanziario pari al 38.8 % delle imposte prelevate in Ticino/GR/VS a favore dei Comuni di frontiera italiani.

I frontalieri con rientro giornaliero non hanno un legame territoriale con un comune specifico ticinese (domicilio o dimora fiscale), per cui non possono rivendicare le stesse regole in uso per i contribuenti assoggettati illimitatamente in funzione di un'appartenenza personale, ciò che sembrerebbe escludere una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti tassati in via ordinaria e sulla base del moltiplicatore del comune di domicilio.

Inoltre l'aumento del moltiplicatore al 100% si avvicina alla pressione fiscale del loro paese d'origine.

Per contro, la disparità di trattamento potrebbe essere sollevata dagli altri contribuenti imposti alla fonte, con un legame personale più stretto con il nostro territorio. E' per tale ragione che l'Esecutivo ha escluso dal campo di applicazione della novella legislativa i residenti con permesso B (dimoranti) e frontalieri (permesso G) con rientro settimanale. In questo modo, il Consiglio di Stato ha ritenuto di ridurre al minimo il rischio di una censura giudiziaria basata sulla violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai domiciliati.

La soluzione adottata dall'Esecutivo si allinea del resto al progetto di revisione federale dell'imposizione alla fonte, che prevede di estendere la tassazione ordinaria ai dimoranti e ai quasi residenti.

Il Consiglio di Stato ha rivisto anche la chiave di riparto intercomunale del gettito fiscale conseguente all'imposizione alla fonte. In base agli articoli 1 e 274 della LT, la decisione di riparto intercomunale è di esclusiva competenza cantonale. La proposta governativa prevede di aggiornare annualmente il decreto di riparto.

Inoltre, il decreto di riparto terrà conto, come finora, di quanto incassato per singolo comune del luogo di lavoro, ma, allo scopo di ridistribuire più equamente gli introiti, la durata minima di attività effettiva nel comune viene ridotta da 90 a 30 giorni. *“Questo significa che in caso di cantieri edili con durata lavorativa superiore ai 30 giorni, sarà il Comune ove è situato il cantiere edile ad avere diritto al riversamento dell'imposta relativa. Negli altri casi il riversamento sarà fatto al comune sede dell'azienda” (Messaggio pag. 2).*

L'Esecutivo ha pure aderito all'auspicio del Parlamento quanto all'inserimento di una provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte comunale, ed ha quindi previsto di applicare una percentuale del 5% sull'importo oggetto di riversione.

L'impatto finanziario della revisione legislativa è stato quantificato in circa CHF 20 milioni di maggiore incasso. Di questi 7.8 milioni saranno riversati all'Italia, in virtù dell'accordo italo-svizzero del 1974, 4.3 milioni rimarranno al Cantone (commissione per incasso) e 7.9 milioni verranno riversati ai Comuni.

Il costo per implementare il nuovo sistema è stato valutato in CHF 75'000.

III. CONCLUSIONI

Dopo discussione, la speciale Commissione tributaria aderisce alle proposte dell'Esecutivo e invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo annesso al messaggio n. 6985.

Per la Commissione speciale tributaria:

Michela Delcò Petralli, relatrice
Badaracco - Campana - De Rosa - Dominé -
Foletti - Garobbio (con riserva) - Gobbi -
Kandemir Bordoli (con riserva) - Lurati I. -
Passalia - Pinoja - Quadranti - Seitz